

Roma, 19 Settembre 2011

Oggetto: Congedi Parentali.

In allegato la lettera in cui si richiedono i riferimenti normativi con i quali l'azienda stabilisce i criteri per la concessione dei congedi parentali, che a nostro parere sono in contrasto con la legislazione vigente.

Nella fattispecie l'esame della normativa di riferimento di cui al D. Lgs 26 marzo 2001 n 151 , D.Lgs. n. 185/2005 e contratto piloti, non prevede che il datore di lavoro operi assorbimenti sui giorni di ferie in misura superiore a 2,5 gg ogni 30 giorni di congedo fruiti.

Risulta ancorchè in violazione l'assorbimento dei riposi sui congedi parentali chiesti in programmazione e l'eventuale, quanto mai onerosa, decurtazione dei giorni lavorativi che l'azienda interpone tra 2 richieste di congedi separati in programmazione.

Tutto ciò confortato da un autorevole interpellato fatto al Ministero del Lavoro che sostanzialmente definisce una differente *ratio* nella disciplina del congedo parentale, che ha l'esclusivo fine di assicurare ai bambini la necessaria assistenza materiale ed affettiva senza incidere sul numero dei riposi spettanti al dipendente in base ai suoi turni mensili.

Tale interpretazione, costituente di fatto fonte normativa secondaria ed applicativa della legislazione corrente, identifica il riposo mensile come lo strumento principale per la tutela della salute psico-fisica del lavoratore, da non confondere con altri istituti di legge, e che nell'ambito del turno mensile è da considerarsi "attività lavorativa" a tutti gli effetti.

Riteniamo controproducente per l'azienda applicare i suddetti criteri che incentivano le richieste di congedi in operativo , creando di fatto notevoli problematiche di gestione dei naviganti precludendone una pianificazione con congruo anticipo.

Invitiamo gli iscritti a segnalare alla RSA qualsiasi anomalia riscontrata nella concessione e nelle ritenute economiche derivanti dall'istituto dei congedi parentali.

R.S.A. UGL Piloti Alitalia